

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONI DI FIRENZE E AREZZO

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI ALPINISMO, SCI-ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA “TITA PIAZ”

TITOLO I. COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - ATTIVITÀ

Art. 1 – Costituzione e Sede

1. Con proprie delibere le Sezioni di Firenze e Arezzo hanno costituito la Scuola Intersezionale di Alpinismo, Sci-Alpinismo e Arrampicata Libera denominata “Scuola di Alpinismo Tita Piaz”.
2. La Scuola ha carattere permanente, ha sede presso la Sezione di Firenze ed è retta dal presente regolamento.
3. I Consigli Direttivi delle Sezioni interessate, d’intesa tra loro, hanno individuato nella Sezione di Firenze la capofila, che sarà Sezione di riferimento per la scuola stessa.

Art. 2 – Scopi

1. I principali obiettivi che la Scuola si prefigge sono:
 - a) fornire agli allievi dei propri corsi le nozioni indispensabili per praticare in sicurezza le attività;
 - b) perfezionare, sia sul piano tecnico che culturale, la preparazione di alpinisti, sci-alpinisti e arrampicatori che abbiano già seguito corsi di base o comunque svolto attività nel settore;
 - c) formare Istruttori sezionali dal punto di vista tecnico, didattico e culturale, in grado di collaborare con gli Istruttori titolati nello svolgimento dei corsi;
 - d) collaborare, su richiesta della sezione, alle attività sociali;
 - e) promuovere la cultura alpinistica in tutti i suoi aspetti, nell’ambito degli scopi statutari del CAI;
 - f) collaborare con organismi analoghi costituiti nell’ambito del CAI.

Art. 3 – Attività

1. L’attività della Scuola deve essere continuativa con l’organizzazione di almeno un corso all’anno. Sospensioni prolungate dell’attività o attività insufficiente comporteranno lo scioglimento o la sospensione della Scuola da parte delle Sezioni che peraltro potranno tenere conto di particolari condizioni e situazioni transitorie.
2. L’attività della Scuola si svolge prevalentemente mediante l’organizzazione di corsi di base e avanzati, i cui contenuti tecnico culturali sono definiti dalla C.N.S.A.SA.
3. La scuola svolge inoltre:
 - a) attività culturale nel campo dell’Alpinismo, Sci-Alpinismo e Arrampicata Libera;
 - b) organizza manifestazioni nel campo dell’Alpinismo, Sci-Alpinismo e Arrampicata Libera;
 - c) fornisce consulenza tecnica nel settore di competenza ad altre strutture sezionali;
 - d) svolge corsi interni di aggiornamento per i propri Istruttori a tutti i livelli.
4. Tutte le attività facenti capo alla Scuola devono essere svolte nel completo rispetto delle indicazioni del C.A.I. e delle direttive della C.N.S.A.SA.

TITOLO II . MEZZI FINANZIARI - MATERIALE TECNICO

Art. 4 – Mezzi finanziari

1. Per il conseguimento dei propri scopi la Scuola disporrà:
 - a) delle quote di iscrizione ai corsi, che devono anche essere commisurate ai costi di organizzazione generale della Scuola;
 - b) dei contributi eventualmente erogati dalle Sezioni, dal Gruppo Regionale, da altre strutture del C.A.I.

2. La Scuola non ha fini di lucro. Eventuali forme di contributo e/o sponsorizzazione da parte di terzi per pubblicazioni e per reperimento di materiali devono essere autorizzate dal Direttivo della Scuola ed approvate dal Consiglio Direttivo della Sezione capofila.
3. Il Direttore della Scuola garantisce la regolarità dei flussi finanziari (entrate ed uscite) che transitano attraverso la Scuola e che fanno parte integrante del bilancio sezionale.
4. Il Direttore, entro la fine di gennaio di ogni anno, presenta il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo delle attività all'Assemblea della Scuola e quindi, per approvazione, alla Sezione capofila, individuata anche per la raccolta dei documenti amministrativi e contabili.

Art. 5 – Dotazione di materiale tecnico

1. La Scuola provvede a costituire e a mantenere aggiornata e in adeguato stato di conservazione una dotazione di materiale tecnico e didattico dell'entità e delle caratteristiche ritenute necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.
2. Per la costituzione di tale dotazione può ricorrere, a livello di consulenza, alle Scuole degli Organi Tecnici di riferimento ed alla Struttura Operativa "Centro Studi Materiali e Tecniche".

TITOLO III. ORGANICO E FUNZIONAMENTO

Art. 6 – Organico

1. L'organico della Scuola è costituito dal Corpo Istruttori di cui al seguente articolo 7. Ne possono far parte anche collaboratori quali: esperti in settori di particolare e continuativo interesse per l'insegnamento nell'ambito dei corsi tenuti dalla Scuola; addetti a servizi organizzativi e amministrativi.
2. Gli appartenenti alla Scuola devono essere soci del C.A.I ed accettare in ogni sua parte il presente regolamento.

Art. 7 – Corpo Istruttori della Scuola

1. Il Corpo Istruttori è costituito da:
 - a) Istruttori titolati (di cui al seguente articolo 8);
 - b) Istruttori sezionali (di cui al seguente articolo 9);
 - c) Guide Alpine;
 - d) Aspiranti Guida.

Gli Istruttori sezionali non possono superare, per ciascun settore, il triplo degli Istruttori titolati.

Art. 8 – Istruttori

Sono Istruttori titolati coloro ai quali il titolo è stato attribuito dal Presidente Generale al raggiungimento dell'idoneità tecnica accertata dagli Organi Tecnici di riferimento, a seguito di corsi-esame regionali e nazionali.

Art. 9 – Istruttori sezionali

1. Nell'ambito della Scuola gli Istruttori provvedono alla formazione degli Istruttori sezionali i quali:
 - devono essere soci del CAI;
 - devono aver svolto un'adeguata attività alpinistica, sci-alpinistica e arrampicatoria;
 - devono garantire collaborazione tecnica e didattica durante lo svolgimento dei corsi.
2. La formazione degli Istruttori sezionali avviene anche mediante corsi specifici, con l'eventuale collaborazione delle scuole regionali e/o centrali e secondo le direttive dell'O.T.T.O. di riferimento e della C.N.S.A.S.A.
3. La qualifica di Istruttore sezionale viene rilasciata dal Presidente della Sezione capofila a seguito del giudizio di idoneità effettuato dal Direttore della Scuola e verificato dall'OTTO di riferimento.

Art. 10 – Assemblea della Scuola

1. L'assemblea della Scuola viene convocata dal direttore almeno due volte l'anno; viene convocata anche su richiesta dalla maggioranza dell'organico.
2. L'assemblea ha il compito di:
 - a) designare il Direttore;

- b) nominare, su proposta del direttore, il vice-direttore ed il segretario;
 - c) nominare ogni anno i direttori dei corsi;
 - d) nominare i membri dell'eventuale Commissione Tecnica;
 - e) indicare i componenti dell'organico da inviare ai corsi di formazione regionali e nazionali;
 - f) discutere ed approvare il programma e il calendario dei corsi;
 - g) ammettere nuovi componenti della Scuola;
 - h) deliberare eventuali provvedimenti nei confronti di membri dell'organico;
 - i) proporre ed eventualmente approvare modifiche al presente regolamento;
 - j) discutere l'attività svolta e da svolgere nell'ambito della Scuola;
 - k) decidere sugli argomenti proposti alla discussione dalla direzione della Scuola, dalla C.N.S.A.S.A., dall'O.T.T.O. di riferimento, dalla eventuale Commissione Tecnica, da componenti della Scuola in numero superiore ad un terzo dell'organico;
 - l) discutere e approvare i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi della Scuola;
 - m) discutere e deliberare su qualsiasi altro argomento strettamente attinente al funzionamento della Scuola.
3. Hanno diritto di voto:
- per i punti a)-f), tutti i componenti il Corpo Istruttori;
 - per tutti gli altri punti, tutti i componenti l'organico della Scuola.
4. L'assemblea della Scuola è valida se è presente la metà più uno degli aventi diritto di voto, in prima convocazione; in seconda convocazione le delibere sono approvate con la maggioranza dei presenti.

Art. 11 – Direttore

1. Il Direttore della Scuola è un Istruttore Nazionale designato dall'Assemblea fra i componenti l'organico della Scuola.
2. È nominato dal Consiglio Direttivo delle Sezioni e dura in carica tre anni.
3. Il Direttore dirige la Scuola, non ha funzioni rappresentative esterne al CAI, salvo quanto conferitogli dai Consigli Direttivi delle Sezioni. Il direttore ha funzioni tecniche e risponde del suo operato ai Consigli Direttivi delle Sezioni, del buon funzionamento della Scuola e della corretta conduzione dei corsi; tecnicamente deve riferirsi a quanto previsto dall'Organo Tecnico di riferimento.

Art. 12 – Vice-direttore

1. Il vice-direttore è un Istruttore titolato; viene nominato dall'Assemblea della Scuola su proposta del direttore e dura in carica tre anni.
2. Coadiuvava il direttore nella conduzione della Scuola e lo sostituisce in caso di necessità.
3. Può essere nominato un vice-direttore per ciascun settore di attività.

Art. 13 – Segretario

Su proposta del direttore viene nominato dall'assemblea della Scuola un segretario che dura in carica tre anni. Può essere nominato anche al di fuori dell'organico della Scuola, purchè sia socio del CAI; in questo caso partecipa alle assemblee senza diritto di voto.

Art. 14 – Direttivo

1. Il Direttivo della Scuola è costituito dal direttore e dal vice-direttore (dai vice-direttori).
2. Il Direttivo della Scuola si riunisce, quando ritenuto necessario, su convocazione del direttore.

Art. 15 - Commissione Tecnica

1. Nell'ambito della Scuola può essere anche costituita una Commissione Tecnica di cui fanno parte il Direttivo, i direttori dei corsi dell'anno e un numero di componenti il Corpo Istruttori, compreso tra uno e quattro, proporzionato alle dimensioni dell'organico della scuola.
2. I membri della Commissione Tecnica, esclusi i componenti del Direttivo, possono essere parzialmente rinnovati con cadenza annuale.
3. I compiti da affidare alla Commissione Tecnica vengono stabiliti dal Direttivo della Scuola.

Art. 16 – Cessazione dall'organico

La cessazione dall'organico avviene:

- a) per dimissioni presentate per iscritto.
- b) a seguito di delibera dell'assemblea della Scuola presa in conseguenza di gravi mancanze disciplinari, di mancata collaborazione senza giustificato motivo allo svolgimento dei corsi per due anni consecutivi, di inattività tecnica per tre anni consecutivi. La delibera deve in questi casi essere assunta dalla maggioranza degli aventi diritto al voto e non solamente dei presenti.

Art. 17 - Rimborsi spese

Tutti i componenti della Scuola prestano la loro opera senza alcuna retribuzione, con il solo rimborso delle spese sostenute, nella misura stabilita dalla Assemblea della Scuola compatibilmente con quanto previsto dalle norme del CAI.

TITOLO IV. CORSI

Art. 18 - Corsi

1. La Scuola organizza corsi di alpinismo, sci-alpinismo e arrampicata libera esclusivamente nell'ambito del CAI.
2. I corsi devono appartenere esclusivamente ai settori: alpinismo, sci-alpinismo, arrampicata libera. Salvo casi particolari, da sottoporre di volta in volta alla C.N.S.A.SA., i corsi devono avere la denominazione e le caratteristiche stabilite dalla C.N.S.A.SA.
3. Per ciascun corso va richiesto preventivamente un nulla-osta e va presentata a conclusione una relazione finale, secondo le direttive e le modalità indicate dalla C.N.S.A.SA.
4. I contenuti tecnici e didattici e le modalità specifiche di effettuazione devono essere in accordo con le direttive della C.N.S.A.SA. Il controllo della corretta ed efficiente effettuazione dei corsi spetta all'O.T.T.O. di riferimento.

Art. 19 - Direzione dei corsi

1. I direttori dei corsi sono Istruttori titolati, nominati secondo le direttive della C.N.S.A.SA. oppure Guide alpine operanti nell'ambito di una Scuola del CAI.
2. Ciascun direttore può nominare un vice direttore che lo coadiuva nella conduzione del corso e può affidare compiti specifici a singoli Istruttori.
3. Il direttore propone al Corpo Istruttori un programma e un calendario dettagliato. È responsabile, nell'ambito della Scuola, dell'organizzazione e dello svolgimento del corso.
4. I direttori dei corsi debbono osservare stretta dipendenza disciplinare dal direttore della Scuola.

Art. 20 - Corpo Istruttori dei corsi

1. Il direttore di ciascun corso designa il corpo Istruttori del corso stesso nell'ambito del Corpo Istruttori della Scuola.
2. Il numero degli Istruttori deve essere rapportato al numero degli allievi secondo le indicazioni fornite dalla C.N.S.A.SA.

Art. 21 - Partecipazione ai corsi

1. Il numero degli allievi ammessi ai singoli corsi viene deliberato nell'ambito dell'assemblea della Scuola in base a quanto stabilito nel secondo capoverso dell'articolo precedente e nell'Art.16.
2. Le modalità di iscrizione vengono stabilite per ogni corso e pubblicizzate con sufficiente anticipo rispetto alla data di apertura delle iscrizioni stesse.
3. Durante lo svolgimento del corso il direttore, sentito il parere degli Istruttori, può escludere gli elementi non ritenuti idonei o il cui comportamento non venga ritenuto soddisfacente.
4. Durante lo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni gli allievi devono osservare stretta dipendenza disciplinare dagli Istruttori.
5. Durante lo svolgimento del corso gli Istruttori devono osservare stretta dipendenza disciplinare dal direttore del corso.

TITOLO V. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO

Art. 22 - Aggiornamento del corpo Istruttori

1. Nell'ambito della Scuola si devono svolgere attività di costante e periodico aggiornamento del corpo

- Istruttori, sul piano tecnico, didattico e culturale.
2. Tali attività hanno anche lo scopo di uniformare il più possibile le modalità di insegnamento durante i corsi a quelle indicate dalla C.N.S.A.SA. e dalle sue Scuole centrali.
 3. L'attività di aggiornamento avviene attraverso:
 - a) regolari corsi;
 - b) seminari, discussioni di carattere tecnico-didattico, esercitazioni sul terreno.
 4. Nel caso dello svolgimento di regolari corsi viene nominato un direttore che deve essere un Istruttore Nazionale e può essere scelto anche al di fuori dell'organico della Scuola.

TITOLO VI. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Art. 23 - Modifiche

1. Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere proposte dall'Assemblea della Scuola con la maggioranza della metà più uno degli aventi diritto al voto, devono essere sottoposte all'approvazione dell'Organo Tecnico di riferimento e devono essere approvate dal Consiglio Direttivo delle Sezioni costituenti la Scuola.

Il presente regolamento:

è stato approvato dall'assemblea della Scuola in data 3 dicembre 2017.

Sottoposto a parere favorevole vincolante dell'Organo Tecnico di riferimento, è stato approvato dal Consiglio Direttivo delle Sezioni di Firenze e Arezzo in data _____.

Si allega l'organico della Scuola (Titolo, Cognome, Nome) firmato dal Direttore della Scuola.

La Scuola provvederà a trasmettere ai competenti OTCO e OTTO il regolamento approvato dai Consigli Direttivi delle Sezioni.